

Codice statutario dell'Agenzia svedese dei trasporti



AGENZIA DEI
TRASPORTI
SVEDESE

Regolamento e consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti sulla velocità massima per i veicoli con due rimorchi;

adottato in data [\[selezionare una data\]](#).

Ai sensi del capitolo 4, sezione 20, dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276), l'Agenzia svedese dei trasporti emana¹ il seguente regolamento.

Disposizioni introduttive

Sezione 1 Il presente regolamento contiene disposizioni sulla velocità massima per i veicoli con due rimorchi in casi diversi da quelli specificati nel capitolo 4, sezione 20, secondo comma, punto 2, dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276). Il regolamento si applica ai veicoli combinati di lunghezza non superiore a 25,25 metri.

Sezione 2 Le parole e le espressioni utilizzate in questo regolamento hanno lo stesso significato di cui alla legge sulle definizioni della circolazione stradale (2001:559) e dell'ordinanza sulle definizioni della circolazione stradale (2001:651).

Esenzioni

Sezione 3 Nonostante il capitolo 4, sezione 20, dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276), un veicolo con due rimorchi può essere guidato su strada fino a un massimo di 80 km/h se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni da 4 a 8. Se è prevista una velocità inferiore per la strada, tale limite di velocità si applica al veicolo combinato.

TSFS 20 **[Anno]:**
[N.]

Pubblicato il
[\[selezionare una data\]](#)

CIRCOLAZIONE
STRADALE

¹ Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Condizioni

Sezione 4 La lunghezza del veicolo combinato non deve superare i 25,25 metri. Ciò non si applica ai veicoli combinati usati con un'autorizzazione per la prova di veicoli combinati più lunghi rilasciata dall'Agenzia svedese dei trasporti ai sensi del capitolo 4, sezione 17d, dell'ordinanza sulla circolazione stradale (1998:1276).

Sezione 5 Tutti i veicoli che compongono il veicolo combinato devono essere dotati di freni antibloccaggio in conformità

1. alla direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; oppure

2. del regolamento ECE n. 13 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura.

Il regolamento ECE è stato adottato dall'Unione europea ed è stato pubblicato e tradotto in svedese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Sezione 6 Il veicolo combinato deve avere due punti di articolazione.

Sezione 7 Nessun asse, ad eccezione dell'asse o degli assi anteriori dell'autocarro, deve essere sterzante a velocità superiori a 40 km/h.

Consigli generali

Su un autocarro, un asse bissel orientabile situato davanti all'asse motore dovrebbe essere considerato un asse anteriore.

Sezione 8 Se il rimorchio più indietro è un rimorchio ad asse centrale, la sua altezza, compreso il carico, non deve superare i 4,0 metri.

Se il rimorchio più indietro è un semirimorchio, la sua altezza, compreso il carico, può superare i 4,0 metri solo se la distanza dal perno di articolazione all'asse del rimorchio, o al centro dei suoi assi non sterzanti, è di almeno 7,5 metri.

1. Il presente statuto entra in vigore il **xx aprile 2025**.

2. Il presente statuto abroga il regolamento dell'Amministrazione stradale svedese (VVFS 2005:131) sulla velocità massima per i veicoli con due rimorchi (doppia combinazione).

Er*TSFS201Amd*:[N.]
specified style in
document.

A nome dell'Agenzia svedese dei trasporti

JONAS BJELFVENSTAM

Pär Ekström
(Strada e Ferrovia)